

IN BREVE n. 022-2011
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

AVIS - DIRIGENTI MEDICI, AMMINISTRATIVI, SANITARI - IPOTESI DI ACCORDO 15/04/2011

E' stata firmata, tra l'AVIS e FP-CGIL, FP-CISL, FPL-UIL, l'ipotesi di intesa del rinnovo CCNL - biennio economico 2008/2009 - per i dipendenti dei profili direttivo-dirigenziali amministrativi, sanitari e medici.

L'intesa raggiunta vede la definizione del trattamento tabellare in Euro 42.215,00 lordi annui a far data dal 1/12/2009, e un adeguamento dello stipendio tabellare in 43.311,00 euro annui, comprensivi della 13^a mensilità a decorrere dall'1/5/2011.

Inoltre, viene riconosciuto un importo forfetario a titolo di arretrati per il periodo 01/12/2009 - 30/04/2011 di 350,00 euro da erogare entro il 31/07/2011.

Le parti si incontreranno il 26/05/2011 per la sottoscrizione definitiva della presente ipotesi.

SLITTAMENTO DEI TERMINI PER 730, UNICO E RELATIVI VERSAMENTI

Nell'Italia dei rinvii e dei condoni con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato il 13 maggio 2011, è stato previsto lo slittamento dei termini, dal 16 giugno al 6 luglio 2011, senza alcun pagamento aggiuntivo, dei versamenti delle imposte dirette, dell'Irap e dell'acconto della cedolare secca.

Il Dpcm prevede, inoltre, in relazione alle stesse imposte, la possibilità di effettuare i versamenti dal 7 luglio al 5 agosto 2011, versando una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.

- La proroga riguarda indistintamente le persone fisiche, mentre per tutti gli altri lo spostamento in avanti delle scadenze si riferisce soltanto alle attività interessate dagli studi di settore.
- Più tempo anche per i contribuenti che presentano il modello 730, che potrà essere consegnato al datore di lavoro entro il 16 maggio 2011 e ai Caf o ai professionisti abilitati, entro il 20 giugno 2011.
- A favore dei Caf e dei professionisti abilitati è stato, inoltre, previsto un differimento dal 30 giugno al 12 luglio 2011 per la trasmissione telematica del modello 730 presentato da lavoratori dipendenti e pensionati.
- Estate di riposo per i versamenti e gli adempimenti. Infatti, il Dpcm prevede che le scadenze in agenda tra il 1° e il 20 agosto vengano tutte spostate a sabato 20 e, quindi, automaticamente a lunedì 22 agosto, per consentire ai contribuenti di fruire di più tempo per effettuare i versamenti evitando gli eventuali disagi legati al periodo estivo. Non rientrano, in ogni caso, in questa ultima finestra i versamenti con la maggiorazione dello 0,40 per cento, che vanno eseguiti dal 7 luglio al 5 agosto.

Versamenti

Contribuenti interessati	Tipologia	Nuova scadenza	Scadenza con interessi	Vecchia scadenza
Persone fisiche	Versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, Irap e acconto della cedolare secca sugli affitti	6 luglio 2011	Dal 7 luglio al 5 agosto 2011 con la maggiorazione dello 0,40 a titolo di interesse	16 giugno
Soggetti diversi dalle persone fisiche che applicano gli studi di settore	Versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, Irap e acconto della cedolare secca sugli affitti	6 luglio 2011	Dal 7 luglio al 5 agosto 2011 con la maggiorazione dello 0,40 a titolo di interesse	16 giugno

Presentazione modello 730 da parte del contribuente

Tipologia	Nuova scadenza	Vecchia scadenza
Al sostituto d'imposta	16 maggio 2011	30 aprile
A un Caf-dipendenti o a professionisti abilitati	20 giugno 2011	31 maggio

LAVORO SUBORDINATO

Nel criterio distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, rientrano anche elementi sussidiari quali la sottoposizione ad un orario di lavoro predeterminato e le modalità di corresponsione del compenso.

CERTIFICATI DI MALATTIA

Dal 18 giugno 2011 il via per dipendenti pubblici e privati del certificato on line.

Le procedure per armonizzare settore pubblico e privato hanno fissato la data del 17 giugno per il passaggio definitivo al sistema telematico.

Pertanto dal 18 giugno i certificati dei lavoratori di tutti i settori saranno solo on line: da tale data anche il datore di lavoro privato non potrà più chiedere al lavoratore copia cartacea dell'attestazione di malattia, che invece verrà messa disposizione dall'Inps mediante consultazione nell'apposita casella web oppure mediante invio per posta elettronica certificata.

Per l'addio alla cartacea è previsto un risparmio complessivo di circa 2 miliardi di euro.....!?!?

INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)
(senza tabacchi)

comunicato ISTAT: 16/05/2011 per il mese di APRILE

anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1995 (base 100)	97,02	97,81	98,60	99,12	99,74	100,26	100,35	100,70	100,96	101,49	102,10	102,28
1996 %	102,4 5,5	102,7 5,0	103,0 4,5	103,6 4,5	104,0 4,3	104,2 3,9	104,0 3,6	104,1 3,4	104,4 3,4	104,5 3,0	104,8 2,6	104,9 2,6
1997 %	105,1 2,6	105,2 2,4	105,3 2,2	105,4 1,7	105,7 1,6	105,7 1,4	105,7 1,6	105,7 1,5	105,9 1,4	106,2 1,6	106,5 1,6	106,5 1,5
1998 %	106,8 1,6	107,1 1,8	107,1 1,7	107,3 1,8	107,5 1,7	107,6 1,8	107,6 1,8	107,7 1,9	107,8 1,8	108,0 1,7	108,1 1,5	108,1 1,5
1999 %	108,2 1,3	108,4 1,2	108,6 1,4	109,0 1,6	109,2 1,6	109,2 1,5	109,4 1,7	109,4 1,6	109,7 1,8	109,9 1,8	110,3 2,0	110,4 2,1
2000 %	110,5 2,1	111,0 2,4	111,3 2,5	111,4 2,2	111,7 2,3	112,1 2,7	112,3 2,7	112,3 2,7	112,5 2,6	112,8 2,6	113,3 2,7	113,4 2,7
2001 %	113,9 3,1	114,3 3,0	114,4 2,8	114,8 3,1	115,1 3,0	115,3 2,9	115,3 2,7	115,3 2,7	115,4 2,6	115,7 2,6	115,9 2,3	116,0 2,3
2002 %	116,5 2,3	116,9 2,3	117,2 2,4	117,5 2,5	117,7 2,3	117,9 2,3	118,0 2,3	118,2 2,5	118,4 2,6	118,7 2,6	119,0 2,7	119,1 2,7
2003 %	119,6 2,7	119,8 2,5	120,2 2,6	120,4 2,5	120,5 2,4	120,6 2,3	120,9 2,5	121,1 2,5	121,4 2,5	121,5 2,4	121,8 2,4	121,8 2,3
2004 %	122,0 2,0	122,4 2,2	122,5 1,9	122,8 2,0	123,0 2,1	123,3 2,2	123,4 2,1	123,6 2,1	123,6 1,8	123,6 1,7	123,9 1,7	123,9 1,7
2005 %	123,9 1,6	124,3 1,6	124,5 1,6	124,9 1,7	125,1 1,7	125,3 1,6	125,6 1,8	125,8 1,8	125,9 1,9	126,1 2,0	126,1 1,8	126,3 1,9
2006 %	126,6 2,2	126,9 2,1	127,1 2,1	127,4 2,0	127,8 2,2	127,9 2,1	128,2 2,1	128,4 2,1	128,4 2,0	128,2 1,7	128,3 1,7	128,4 1,7
2007 %	128,5 1,5	128,8 1,5	129,0 1,5	129,2 1,4	129,6 1,4	129,9 1,6	130,2 1,6	130,4 1,6	130,4 1,6	130,8 2,0	131,3 2,3	131,8 2,6
2008 %	132,2 2,9	132,5 2,9	133,2 3,3	133,5 3,3	134,2 3,5	134,8 3,8	135,4 4,0	135,5 3,9	135,2 3,7	135,2 3,4	134,7 2,6	134,5 2,0
2009 %	134,2 1,5	134,5 1,5	134,5 1,0	134,8 1,0	135,1 0,7	135,3 0,4	135,3 -,1	135,8 0,2	135,4 0,1	135,5 0,2	135,6 0,7	135,8 1,0
2010 %	136,0 1,3	136,2 1,3	136,5 1,5	137,0 1,6	137,1 1,5	137,1 1,3	137,6 1,7	137,9 1,5	137,5 1,6	137,8 1,7	137,9 1,7	138,4 1,9
	nuova Base di riferimento: 2010 = 100											
	Coeffic. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
2011 %	101,2 2,2	101,5 2,3	101,9 2,5	102,4 2,6								

da Tax & Lex

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011.

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)."

Pertanto i seguenti suggerimenti forniti fino ad ora valgono solo per il calcolo degli incrementi avvenuti fra il 1995 e il 2010.

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

TFR - COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE MESE DI MARZO 2011 (per cessazioni 15 aprile - 14 maggio 2011)

Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 aprile 2011 al 14 maggio 2011, è pari al 1,689596 % (rif. legge 297/82).

L'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT con esclusione dei tabacchi lavorati è al valore di 102,4.

Si fa presente che a partire dai dati di gennaio 2011 la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo è il 2010 (la base precedente era il 1995).

Quindi il nuovo indice di base è 2010 = 100.

Secondo l'articolo 2120 del codice civile il trattamento di fine rapporto al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando

- il 75% del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente
- l'1,5 % annuo, frazionato su base mensile (0,125% al mese).

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: **aprile 2011**

Aggiornato il 16 maggio 2011

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale	102,4
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	+0,5
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+2,6
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+4,3

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).

Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato.

Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

Costo vita - l'inflazione è ancora salita: + 2,6 rispetto al 2,5 registrato a marzo. In crescita anche l'inflazione europea che ha raggiunto nell'Eurozona il 2,8%, dal 2,7% di marzo e il 3,2% nell'Ue27, a marzo era il 3,1%.

FERIE ARRETRATE

Entro il 30 giugno i datori di lavoro debbono far effettuare ai propri dipendenti le ferie maturate e non ancora godute relative ai 18 mesi precedenti.

Ricordiamo che le ferie sono collegate alla effettiva prestazione di lavoro e che maturano anche nel periodo di prova.

Il lavoratore con contratti a tempo determinato o in caso di assunzione o cessazione nel corso dell'anno ha diritto a un numero di giorni di ferie proporzionale al servizio effettivamente prestato. Il periodo minimo di ferie è di 4 settimane ovvero di 28 giorni di calendario. Almeno due settimane vanno godute entro il periodo di maturazione e le restanti due settimane entro i 18 mesi successivi. Le ferie non godute non possono essere monetizzate salvo nei casi specifici previsti dalla legge. Il periodo di ferie va concordato col datore di lavoro che dovrà ottemperare alle esigenze e agli interessi del lavoratore con le esigenze del servizio.

DOPO GLI 80 ANNI LA PATENTE È BIENNALE da Sole 24 ore - Risposta 1699

D - La mia patente auto scade il 12 febbraio 2012. Compio ottant'anni il 5 dicembre 2011. Quando devo rinnovarla?

R - Prima della scadenza della patente, suggeriamo circa due mesi prima poiché i tempi dipendono dalle singole Asl, occorre che l'interessato prenoti presso la Asl la visita medica collegiale ora prevista dal Codice della strada per gli ultraottantenni. Il rinnovo della patente per gli ultraottantenni ha validità biennale ed è diventato più scrupoloso, come il primo rilascio della patente per i giovani, almeno nelle intenzioni del legislatore.

Conclusa positivamente la visita collegiale, a seguito della commissione stessa, verrà inviato al domicilio dell'interessato un tagliando adesivo da applicare sulla patente di guida che ne attestala validità. Prima di recarsi alla visita, l'interessato deve effettuare un pagamento di 9 euro sul bollettino di conto corrente n. 9001 e portare una marca da bollo da 14,62 euro.

Qualora, mala prassi vale in alcune grandi città, i tempi per la prenotazione fossero lunghi, la Motorizzazione o un'agenzia di pratiche auto abilitata potrà rilasciare un permesso temporaneo di guida, valido fino alla data di prenotazione della visita collegiale.

MEDICINA GENERALE: BORSA ESENTE SOLO SE PREVISTO

da Sole 24 ore – Risposta 1671

D -Un medico specializzando in medicina generale, che percepisce una borsa di studio da parte dell'Usur della Regione Marche, deve dichiarare questo reddito come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente?

La Usur deve rilasciare il Cud?

R - L'articolo 50, comma i, lettera c), del Tuir ricomprende tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente «le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante».

In deroga a tale regime di imponibilità, esistono norme che escludono da Irpef specifiche fattispecie di borse di studio. In particolare, si ricorda che nel settore "medico", per espressa previsione normativa, sono escluse da Irpef, tra le altre, le borse di studio corrisposte agli ammessi alle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia, determinate ogni triennio, con decreto del ministro della sanità (Dlgs n. 368/1999).

In particolare, nel decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, attuativo della direttiva 93/16/Cee, il legislatore ha considerato distintamente le specializzazioni in medicina e chirurgia (articolo 20) e la formazione specifica in medicina generale (articolo 20, evidenziando così la circostanza che, nonostante l'identità di ratio, il corso di formazione specifica in medicina generale è istituito differente dai corsi di perfezionamento e scuole di specializzazione post-laurea.

A tale proposito, con risoluzione n. 338/E del 30 ottobre 2002, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che, data la distinzione effettuata nel decreto sopra citato, si debba ritenere che «il legislatore abbia voluto agevolare, disciplinandolo espressamente, solo il trattamento tributario delle borse di studio erogate agli iscritti alle scuole di specializzazione post-laurea» nella considerazione che «le norme di esenzione si pongono in rapporto di eccezione alla regola, ovvero come norme “a fattispecie esclusiva”, e dunque non si prestano all'interpretazione analogica.

Pertanto, continua la risoluzione citata, si ritiene corretta l'applicazione delle ritenute Irpef operate sulle somme corrisposte in relazione alla partecipazione ai corsi di formazione specifica in medicina generale, in quanto non vi è una specifica norma che ne preveda l'esenzione dalla tassazione» .

Quindi qualora, come sembra, non esista una specifica norma di esenzione per la borsa di studio percepita dal lettore, questa dovrà essere tassata con gli stessi principi previsti per i redditi di lavoro dipendente e l'ente erogante dovrà rilasciare una certificazione Cud riportante i redditi corrisposti e le ritenute effettuate.

DENUNCIA DELL'ENPAM da Italia Oggi del 18 maggio 2011

La Cassa dei medici e degli odontoiatri chiede la riaffermazione della propria natura privata (alla Fondazione sono stati imposti impropriamente vincoli tipici degli appalti pubblici) e chiede interventi di equità fiscale e contabile (fine della doppia tassazione, stesso regime fiscale per enti previdenziali pubblici e privati, applicazione della cedolare secca sugli affitti, riduzione dell'IVA sulle ristrutturazioni, calcolo dell'equilibrio trentennale in base al valore reale del patrimonio, provvedimenti sui riscatti di laurea, fine degli obblighi INPS per i medici specializzandi e loro trasferimento all'Enpam).

A proposito della previdenza degli specializzandi, iscritti nella gestione separata INPS, si fa presente l'anacronismo della loro posizione previdenziale con attrazione alla gestione separata dei corrispettivi a loro pagati, in particolare anche in relazione alla stessa recente circolare INPS n.5/2011.

Con la circolare 5/2011 l'INPS chiarisce che i redditi dei professionisti derivanti dalla partecipazione ai collegi nazionali o territoriali di categoria o degli enti di previdenza della categoria (ENPAM per i medici), concorrono alla attività professionale e non sono soggetti alla contribuzione alla gestione separata INPS, dovendo essere assoggettati invece al prelievo contributivo della gestione previdenziale di appartenenza. Infatti l'incarico è attribuito proprio in ragione della attività abitualmente resa e in quanto iscritto allo specifico Ordine professionale.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 5 del 13.01.2011 (documento 029)

DALLA CASSAZIONE

Assunzione del disabile: sospeso l'obbligo se l'azienda ha attivato una procedura di mobilità

Il collocamento obbligatorio del disabile va escluso qualora il provvedimento provinciale esoneri il datore di lavoro dal rispetto degli obblighi occupazionali previsti dalla legge a seguito di procedura di mobilità attivata dallo stesso. Tali obblighi sono sospesi, inoltre, per la durata della procedura di mobilità e, nel caso in cui essa si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dalla legge.

Corte di Cassazione - sentenza n. 10731 del 16 maggio 2011

Parto gemellare: spettano i danni per riposi doppi non riconosciuti

La lavoratrice che ha avuto due gemelli, ha diritto al riposo giornaliero in misura doppia. In caso non venga accordato, il risarcimento economico alla lavoratrice è automatico anche senza l'allegazione dei documenti dei danni materiali quale la necessità di far fronte al pagamento del personale per l'assistenza ai bambini: una volta sfumato il permesso doppio, l'unica tutela possibile è il risarcimento.

Il riconoscimento del riposo oltre che a tutelare la salute della madre, è volto anche alla tutela delle necessità fisiologiche dei neonati che nel primo anno di vita hanno bisogno di attenzione ed affetto in misura adeguata, da cui se i figli sono due in un solo colpo, doppio deve anche essere il tempo da dedicare loro da parte della madre lavoratrice.

Consiglio di Stato sezione VI sentenza n. 2732 del 9 maggio 2011

A GIUGNO CONGUAGLI FISCALI SULLE PENSIONI

L'INPS col Messaggio 11016 del 18 maggio 2011 comunica che con la rata di giugno saranno conguagliate dal punto di vista fiscale eventuali variazioni a seguito di liquidazioni di altre prestazioni comunicate al Casellario pensioni o dal venir meno di prestazioni erogate da altri enti previdenziali.

ADOZIONI e CONGEDO DI MATERNITA'

Il congedo di maternità in caso di adozioni dal 2008 è stato esteso da tre a cinque mesi . I cinque mesi decorrono dal giorno successivo dall'ingresso del minore nella nuova famiglia.

In caso di adozioni internazionali è possibile usufruire del congedo anche durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva e, ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.